



GUN 2 bis/2026

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT BILIARDO E BOWLING

Premesso che:

- Con delibera del Consiglio Federale n. 29 del 03.08.2023 allo scrivente Giudice Sportivo Nazionale venivano attribuite, *ex lege*, le funzioni di Giudice Sportivo Nazionale;
- in data 22.01.2026 perveniva, a questo organo di giustizia, da parte della direzione di gara segnalazione relativa alla gara 3[^] Prova Istituzionale 1[^] CAT Torino, svoltasi presso ASD Biliardi Accademia VIP di Rivoli dal 12.01.2026 al 18.01.2026;
- nel predetto referto si segnalava un atteggiamento irrispettoso dell'arbitro MIRABELLA Daniele, ove veniva riferito che *"[omissis] il Mirabella si reca in direzione gara ed incomincia ad inveire contro di me, insultandomi con parole ed attributi scurrili "sei un direttore del cazzo: sei un pezzo di merda: io ti spacco la faccia", mi minacciava mi invitava ad uscire fuori che mi avrebbe spaccato la faccia [omissis]"*;
- in data 29.01.2026 questo Organo di Giustizia emetteva provvedimento nei confronti del tesserato MIRABELLA Daniele e indicava, anziché tesserato, il termine atleta;
- a seguito di comunicazione del suddetto provvedimento, perveniva comunicazione e-mail da parte del tesserato MIRABELLA in cui si comunicava: *"Spettabile organo giudicante a seguito del mio ricorso volevo sottolineare (già menzionato) che il qui presente Mirabella Daniele quella domenica era in veste di Arbitro e non di atleta, x cui*





chiede di essere (eventualmente) squalificato come Arbitro e non come Atleta che il comportamento da me ottenuto è sempre stato buono, xke se così fosse macchiereste la mia immagine con un precedente che non esiste!!! Vi prego di valutare questa tesi e attendo la vostra risposta con urgenza, come è stato tale il provvedimento a mio carico!!!"

- nonostante i comportamenti su riferiti siano stati compiuti dal MIRABELLA nella sua funzione di arbitro e non in quella di atleta, questi non incidono sull'esito del provvedimento se non in modo maggiormente punitivo nei suoi confronti, stante che il regolamento di giustizia prevede all'art. 41: *"Illeciti degli ufficiali di gara" fatti che non prevedendo quanto posto in essere dal tesserato MIRABELLA;*

Considerato che:

- l'art. 89, Regolamento di Giustizia FISBB prevede che *"I procedimenti innanzi al Giudice Sportivo sono instaurati a) d'ufficio, a seguito di acquisizione dei documenti ufficiali relativi alla gara o su eventuale segnalazione del Procuratore Federale; b) su istanza del soggetto interessato titolare di una situazione giuridicamente protetta nell'Ordinamento federale";*
- l'art. 56 del vigente Regolamento di Giustizia impone all'organo competente di tener conto, nella determinazione della sanzione, *"[omissis] della gravità dell'infrazione, desumendola da ogni elemento in suo possesso ed in particolare dalla natura, dalla specie, dai modi, dal tempo e dal luogo dell'azione od omissione, nonché dall'intensità dell'atteggiamento antiregolamentare";*
- gli atteggiamenti denunciati nel referto sono di per sé gravemente violativi del principio generale sancito dall'art. 1, Il comma, del Regolamento di Giustizia FISBB, risultano ancor più deplorabili in considerazione del





tempo e del luogo dell'azione, essendo il fatto verificatosi nel corso della gara, alla presenza di numeroso pubblico e da parte di un ufficiale di gara.

- L'art. 8 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: "*[omissis] Il Tesserato che pubblicamente, anche a mezzo social, con parole, scritti od azioni, lede gravemente la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione e degli Organi federali è punito con sanzione pecuniaria e sanzione inibitiva da uno a sei mesi [omissis]";*
- l'art. 33 del vigente Regolamento di Giustizia prevede: "*[omissis] Gli Atleti, nell'ambito della manifestazione, non devono usare espressioni offensive nei confronti degli Ufficiali di Gara, degli avversari, degli spettatori o di altre persone [omissis]";*
- stante la comunicazione pervenuta dal MIRABELLA e ritenuto che possa procedersi a modificare nelle parti errate il provvedimento 2/2026;

Tutto ciò premesso e considerato, il sottoscritto Organo Giudicante ritiene di provvedere come di seguito.

*

Le risultanze documentali relative alla gara 3^a Prova Istituzionale 1^a CAT Torino, svoltasi presso ASD Biliardi Accademia VIP di Rivoli dal 12.01.2026 al 18.01.2026, denunciano dei comportamenti non tollerabile da parte del predetto tesserato a maggior ragione che trattasi di ufficiale di gara.

Sono assolutamente da rimproverare e da punire i comportamenti tenuti dal tesserato MIRABELLA Daniele, durante la competizione sportiva in modo particolare perché avvenuti alla presenza di pubblico e nei confronti di un ufficiale di gara

Questo denota poca professionalità e sportività da parte del tesserato nonché sfregio assoluto dei principi fondanti e fondamentali dei regolamenti tutti della FISBB

Agendo, come dettagliatamente riportato nelle annotazioni, il D. MIRABELLA ha contravvenuto alla fondamentale previsione di cui all'**art. 1 del Regolamento di Giustizia**,





secondo cui "Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti all'osservanza dello Statuto e dei regolamenti federali nonché [omissis]...i tesserati devono mantenere una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva [omissis]", nonché l'art. 8 e 33 su riportati.

Il nuovo Regolamento di Giustizia prevede e punisce gravemente i comportamenti tenuti dal tesserato agli artt. 8 - 25 e 33 Reg. Giust. Federale.

P.Q.M.

Visto il combinato disposto degli artt. 1 - 8 - 33 - 42 - 44 - 45 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia Federale;

il Giudice Sportivo Nazionale; analizzata la documentazione ufficiale fatta pervenire; avendone la facoltà:

- condanna, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 - 8 - 33 - 44 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, il giocatore MIRABELLA Daniele al pagamento dell'ammenda di € 300,00 da versare nelle casse della FISBB

- sospende, ai sensi del combinato disposto degli artt. 33 - 46 del Nuovo Regolamento di Giustizia FISBB, per un periodo di mesi tre (3) il tesserato MIRABELLA Daniele a svolgere qualsiasi attività federale, in primo luogo l'attività agonistica anche in ambito internazionale;

Comunica ai sensi dell'art. 44.3.4.6.7 del Regolamento di Giustizia che il mancato pagamento dell'ammenda entro il termine di 30 giorni dalla notifica della presente decisione, comporta per il tesserato MIRABELLA Daniele la sospensione per giorni 60 (sessanta) della validità della tessera, con conseguenza impossibilità di svolgere qualsiasi attività o funzione, anche diversa da quella in relazione alla quale è stata irrogata la sanzione;

Ai sensi dell'art. 44.8 del Nuovo Regolamento di Giustizia le sanzioni pecuniarie sono comunicate alla Procura Federale per il controllo della loro esecuzione.

Comunica che le summenzionate sanzioni disciplinari ex art. 113 Regolamento di Giustizia Federale immediatamente esecutiva dopo la pubblicazione sul sito federale e la presentazione di un qualsiasi mezzo di gravame non sospende l'esecutività della presente decisione.

Avvisa, inoltre, che ai sensi e per gli effetti dell'art. 94 del Regolamento di Giustizia





Federale avverso la presente decisione è ammesso reclamo entro il termine di giorni sette dalla in cui è pubblicata la pronuncia impugnata.

Così deciso in Alba il 5 febbraio 2026

Giudice Unico Sportivo Nazionale

Avv. Massimo ROSSO



